# Comune di Arezzo



# REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.

Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione adottato con deliberazione C.C. n. 176/2021

(Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.)

Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (TUSPP) stabilisce all'art. 20 che le amministrazioni pubbliche effettuino con cadenza annuale, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 (art. 20, comma 4).

Ai sensi di quanto previsto dal menzionato art. 20, comma 4, TUSPP, con la presente relazione viene resa idonea informativa circa lo stato di attuazione del piano di razionalizzazione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 176 del 20 dicembre 2021, in ordine alle partecipazioni detenute dal Comune di Arezzo alla data del 31 dicembre 2020.

L'azione portata avanti dalle pubbliche amministrazioni in attuazione delle indicazioni contenute negli articoli 20 e 24 del D.Lgs. n. 175/2016 e nei relativi atti di razionalizzazione va peraltro incontro a numerosi *elementi di contesto*, rispetto a cui esse spesso non dispongono di leve di intervento e dei quali, tuttavia, occorre necessariamente tenere conto nelle singole fattispecie.

In primo luogo, il quadro normativo di riferimento, comprensivo delle norme di settore e di eventuali ulteriori disposizioni, può incidere – direttamente e indirettamente – su significativi aspetti gestionali interessanti le singole partecipazioni, comportando per esse effetti significativi a livello economico-aziendale.

Laddove, poi, l'attuazione comporti il necessitato incontro di una pluralità di volizioni, la sola determinazione dell'Amministrazione pubblica procedente può rivelarsi insufficiente al conseguimento – pieno e nel rispetto dei tempi indicati – degli obiettivi prefissati. È questa, tipicamente, la condizione che si determina qualora non risulti riscontrabile in concreto un effettivo controllo di diritto sulla società partecipata, ciò significando che l'esito dell'opzione di razionalizzazione individuata non sta completamente "nelle sole mani" dell'Amministrazione stessa. In altri termini, la presenza di una molteplicità di posizioni all'interno della governance societaria o di altri fattori contestuali possono rappresentare elementi in grado di favorire/ostacolare il buon esito della razionalizzazione introdotta dagli organi dell'Ente.

A tali aspetti, si assommano ulteriori condizioni di incertezza legate ad interventi normativi non sufficientemente raccordati con le previgenti disposizioni che, andando ad innestarsi su atti già assunti dalle amministrazioni pubbliche, ne rendono difficile il raccordo e l'esecuzione. È questo il caso dell'introduzione del comma 5-bis, all'art. 24 TUSP, ad opera dell'art. 1, comma 723, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), con il quale è stata stabilita la

possibilità per le Amministrazioni Pubbliche socie di rinviare gli effetti previsti in caso di mancata alienazione (ragionevolmente da leggersi "razionalizzazione") delle società partecipate, il cui termine applicativo è stato successivamente esteso al 2022 attraverso l'introduzione di un comma 5-ter al medesimo articolo 24, nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019<sup>1</sup>.

Per ciò che concerne il Comune di Arezzo, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 176 del 20 dicembre 2021, riscontrate le condizioni applicative previste dalla norma, è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2020, dando conto dell'avvenuta attuazione dell'azione di razionalizzazione stabilita dalla precedente deliberazione C.C. n. 96/2020 rispetto ad A.I.S.A. S.p.A. e consistente nella messa in liquidazione della società.

La deliberazione C.C. n. 176/2021 è stata quindi trasmessa nei termini previsti alla Corte dei conti - Sezione Regionale di Controllo per la Toscana<sup>2</sup> ed alla Struttura Centrale di Monitoraggio e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica istituita presso il Ministero dell'Economia e delle finanze (attraverso l'apposita sezione dell'applicativo "Partecipazioni", a tal fine predisposta nel "Portale Tesoro", gestito dal Dipartimento del Tesoro).

Tenuto conto degli atti di ricognizione e razionalizzazione sopra indicati e delle valutazioni di ordine strategico rientranti nei margini di discrezionalità riconosciuti al Comune dal generale ordinamento degli enti locali in ordine all'organizzazione del portafoglio partecipazioni, le prospettive di intervento per l'Amministrazione afferiscono, da un lato all'attuazione di quanto indicato dal Consiglio Comunale nella menzionata deliberazione n. 176/20221, e, dall'altro, alla valorizzazione delle attività svolte dalle società ed alla migliore strutturazione dei rapporti di governance.

Le primarie linee di azione dell'Amministrazione comunale in materia di partecipazioni sono peraltro suscettibili di una implementazione che tenga conto sia di eventuali elementi contingenti di matrice esterna (mutamenti normativi, rapporti con autorità di regolazione, vincoli già contrattualmente assunti ecc.), che di rapporti con gli altri enti locali soci, che potrebbero richiedere opportuni adattamenti, pur nell'ambito della strategia di fondo perseguita.

<sup>2</sup> La deliberazione C.C. n. 176/2021 è stata trasmessa alla Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei conti con comunicazione prot. 17781 del 07/02/2022, Alla suddetta trasmissione, è seguito l'inserimento nel sistema "Con.TE), a tal fine predisposto dalla Corte dei conti stessa.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto (con l'art. 16, comma 3-bis) l'introduzione del comma 5-ter all'art. 24.

In esito all'istruttoria ricognitiva condotta ai fini della revisione periodica approvata lo scorso anno, è stato approvato il mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle seguenti società direttamente e indirettamente partecipate:

- Azienda Farmaceutica Municipalizzata (A.F.M.) S.p.A.;
- A.T.A.M. S.p.A.;
- AISA IMPIANTI S.p.A.;
- AREZZO CASA S.p.A.;
- AREZZO FIERE E CONGRESSI S.r.l.;
- AREZZO MULTISERVIZI S.r.l.;
- L.F.I. S.p.A.;
- NUOVE ACQUE S.p.A.;
- SEI TOSCANA (Servici Ecologici Integrati) S.r.l. [indiretta];
- C.R.C.M. S.r.l. [indiretta];
- E.S.TR.A. S.p.A. [indiretta];

Quanto ad A.I.S.A. S.p.A., rispetto alla quale la ricognizione alla data del 31/12/2020 rilevata con deliberazione di C.C. n. 176/2021 riscontrava la presenza delle condizioni indicate dall'art. 20, comma 2, lett. b) e d) TUSP, la medesima deliberazione aveva già segnalato che l'azione di razionalizzazione stabilita dalla deliberazione di C.C. n. 96/2020 e consistente nella messa in liquidazione della società, aveva trovato attuazione il 29/11/2021 (in tale data l'Assemblea Straordinaria dei soci ha stabilito lo scioglimento anticipato della società e la messa in liquidazione volontaria della stessa).

Trovata attuazione la misura di razionalizzazione nei termini anzidetti, la società A.I.S.A. S.p.A. in liquidazione non necessita, *ipso facto*, di una ricognizione in ordine alla sussistenza delle condizioni per il mantenimento. La partecipazione rimarrà quindi in portafoglio per il tempo strettamente necessario al perfezionamento tecnico delle operazioni di liquidazione e di scioglimento anticipato della società.

Per ciò che concerne COINGAS S.p.A. e Gestione Ambientale S.r.l., invece, in attuazione del combinato disposto dell'art. 24 e del riconnesso art. 20 del D.Lgs. 175/2016, erano risultate presenti rispettivamente la condizione di cui all'art. 20, comma 2, lettera b), TUSPP «b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti» e la condizione di cui all'art. 20, comma 2, lettera d), TUSPP «d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro»:

Alle suddette società, tuttavia, sono state applicate le previsioni sospensivi di cui all'art. 24, commi 5-bis e 5-ter del D.Lgs. 175/2016, in ragione del risultato medio positivo registrato nel triennio 2017-2019.

**Tabella 1 -** Risultato medio triennio 2017-2019 (art. 24, co. 5-ter, d.lgs. n. 175/2016

	2017	2018	2019	Media triennio
COINGAS S.p.A.	3.073.451	2.742.874	3.589.990	3.135.438
Gestione Ambientale S.r.l.	67.528	66.827	62.591	65.649

Per ciascuna delle società interessate, si riportano di seguito le relative schede di rilevazione predisposte secondo lo schema pubblicato l'8 novembre 2022 dal Ministero dell'Economia – Dipartimento del Tesoro.

## A.I.S.A. S.p.A. - Liquidazione della società

Codice Fiscale	01530150513
Denominazione	A.I.S.A. S.p.A.

## Stato di attuazione

Stato di attuazione della procedura	Procedura di liquidazione in corso
Motivazioni del mancato avvio della procedura di	•
liquidazione	
Data di nomina dei liquidatori	29/11/2021
Stato di avanzamento della procedura	Dando attuazione a quanto stabilito nel piano di razionalizzazione approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 96/2020, in data 29 novembre 2021 l'assemblea straordinaria dei soci di A.I.S.A. S.p.A. ha deliberato lo scioglimento anticipato della società e la messa in liquidazione volontaria della stessa, nominando il liquidatore. Nell'ambito della procedura di realizzo delle attività detenute, comprensiva di una quota pari al 6,818% di SEI Toscana S.r.l., il liquidatore ha proceduto nel corso del 2022 alla cessione di una quota pari al 6,80% ad IREN Ambiente Toscana S.p.A., mentre per la definitiva cessione della residua quota del valore di Euro 8.089,56, è richiesta idonea autorizzazione da parte di ATO Toscana Sud.  A seguito del concretizzarsi della cessione nei termini anzidetti, ricorrendone le condizioni, il liquidatore ha proceduto ad una prima distribuzione del patrimonio netto quale acconto
Data di deliberazione della revoca	della liquidazione ai sensi dell'art. 2491 c.c.
Motivazioni della conclusione della procedura con esito negativo	
Ulteriori informazioni	Il Codice civile non fissa la durata di una procedura di liquidazione societaria, attribuendo ai liquidatori il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società (art. 2489 c.c.).  Nel rispetto dei poteri e delle funzioni attribuiti al liquidatore, per quanto di competenza l'Amministrazione vigilerà affinché non venga comunque a determinarsi un eccessivo prolungamento temporale della procedura.

#### A.I.S.A. S.p.A.

#### Interventi programmati:

#### Liquidazione della Società

La procedura di liquidazione della società, avviata il 29/11/2020, è attualmente in corso.

La società A.I.S.A. S.p.A., la cui fase di liquidazione è in itinere ed esiterà - come già deliberato - nel conseguente scioglimento anticipato, non necessita, ipso facto, di una ulteriore valutazione in ordine al mantenimento o all'intrapresa di azioni di razionalizzazione.

La partecipazione rimarrà quindi in portafoglio per il tempo strettamente necessario al perfezionamento tecnico delle operazioni di liquidazione e di scioglimento anticipato della società.

#### Modalità di attuazione prevista:

La procedura seguita è quella delineata dal Codice civile (artt. 2484 e ss.), in aderenza a quanto disposto dall'art. 20, comma 5, del d.lgs. n. 175/2016.

#### *Tempi stimati:*

Il Codice civile non fissa la durata di una liquidazione societaria, procedura attribuendo ai liquidatori il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società (art. 2489 c.c.). Nel rispetto dei poteri e delle funzioni attribuiti al liquidatore, per quanto di competenza l'Amministrazione vigilerà affinché non comunque venga determinarsi un eccessivo prolungamento temporale della procedura.

#### Stato di attuazione:

Con deliberazione del 29/11/2021, l'assemblea straordinaria dei soci di A.I.S.A. S.p.A. ha deliberato lo scioglimento anticipato e la liquidazione volontaria della società, nominando il liquidatore.

Nell'ambito della procedura di realizzo delle attività detenute, comprensiva di una quota pari al 6,818% di SEI Toscana S.r.l., il liquidatore ha proceduto nel corso del 2022 alla cessione di una quota pari al 6,80% ad IREN Ambiente Toscana S.p.A., mentre per la definitiva cessione della residua quota dello 0,0107%, del valore di Euro 8.089,563, è richiesta idonea autorizzazione da parte di ATO Toscana Sud, in considerazione dell'aver fatto A.I.S.A. parte, S.p.A, dell'originario Raggruppamento Temporaneo di imprese, con mandataria la società Siena Ambiente S.p.A., aggiudicatario della gara per la gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani nelle province dell'ATO e successivamente trasformato nell'attuale gestore unico di bacino, assumendo la forma giuridica di società a responsabilità limitata.

Dopo aver acquisito pareri non risolutivi da ANAC e dal Ministero dell'Economia, il Liquidatore ha trasmesso ad ATO Toscana Sud un parere legale che sostiene che la cessione integrale delle quote di SEI Toscana Srl non solo è legittima, ma è anche obbligatoria, in attuazione di quanto disposto dagli artt. 20 e 24 del TUSPP in ordine alla razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica.

A seguito del concretizzarsi della cessione nei termini anzidetti, ricorrendone le condizioni, il liquidatore ha proceduto ad una prima distribuzione del patrimonio netto quale acconto della liquidazione ai sensi dell'art. 2491 c.c.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> La quota residua, al momento della cessione pari allo 0,018% risulta diluita allo 0,0107%, a seguito di un aumento di capitale effettuato nel corso del 2022. Il valore della quota residua ammonta, come detto, ad Euro 8.089,56.

## COINGAS S.p.A. – Acquisizione - Fusione semplificata

Codice Fiscale	00162100515
Denominazione	COINGAS S.p.A.

CAMPO	DESCRIZIONE
Stato di attuazione della procedura	Procedura avviata, quindi sospesa
Stato di avanzamento della	Procedura sospesa in attuazione delle
procedura	previsioni di cui all'art. 24, co. 5-bis e 5-ter, del
	d.lgs. n. 175/2016, come specificato nella
	scheda analitica che segue.
	Con il decorrere del termine indicato dal
	menzionato disposto normativo, viene a
	riproporsi la procedura aggregativa in
	precedenza prevista. Nelle more, la società ha
	comunque proseguito in autonomia le proprie
	strategie e attività al fine di supportare uno
	sviluppo che, nel rispetto dell'oggetto sociale,
	consentisse la rifunzionalizzazione in coerenza
	con gli obiettivi delle amministrazioni
	comunali socie.

#### COINGAS S.p.A.

#### Interventi programmati:

Acquisizione/Fusione semplificata

#### Modalità di attuazione prevista:

Acquisizione della società Gestione Ambientale S.r.l. (controllata da AISA Impianti S.p.A.) da parte di COINGAS S.p.A..

Successiva aggregazione di Gestione Ambientale S.r.l. con COINGAS S.p.A., attraverso l'operazione di fusione semplificata "per incorporazione", ex art. 2505 c.c..

#### *Tempi stimati:*

La definizione di precise tempistiche per la conclusione dell'articolato processo strategico interessante le tre società e richiedente procedure valutative e di controllo oltre che autorizzative assembleari, era stata stimata nell'ordine dei 9-12 mesi.

#### Stato di attuazione:

L'operazione prefigurata aveva natura eminentemente (essendo aggregativa finalizzata rifunzionalizzazione alla di COINGAS S.p.A. ed alla razionalizzazione di Gestione Ambientale S.r.l.), e prevedeva dapprima la cessione di Gestione Ambientale S.r.l. da AISA Impianti S.p.A. a COINGAS S.p.A. (con autorizzazione, in deroga secondo quanto previsto dall'art. 10, co. 2, TUSP, alla diretta tra le negoziazione parti) successivamente, una operazione di fusione semplificata "per incorporazione", di Gestione Ambientale in COINGAS, ex art. 2505 c.c..

Si trattava, quindi, di una operazione "intragruppo" da comporsi all'interno del portafoglio partecipazioni del Comune. In rispondenza a quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del d.lgs. 175/2016, ai fini della deroga ai principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione stabiliti come regola generale dal medesimo comma, è parso comunque doveroso predisporre una deliberazione che avrebbe dovuto essere presentata in esito alla procedura di valutazione del valore di cessione di Gestione Ambientale S.r.l..

In ordine alla fase attuativa, a seguito della definizione nel primo semestre del 2018 di alcuni rapporti intercorrenti tra Gestione Ambientale e la controllante AISA Impianti, la procedura di valutazione del valore di cessione, necessaria ai fini della deliberazione da assumersi ai sensi del menzionato art. 10, comma 2, TUSP, ha scontato differenti prospettazioni da parte delle società interessate, ciò comportando un allungamento dei termini di definizione.

Nel frattempo, l'introduzione della disposizione di cui al nuovo comma 5-bis

dell'articolo 24 TUSP, ad opera dall'art. 1, comma 723, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ("Legge di Bilancio 2019"), e, da ultimo, del successivo comma 5-ter introdotto in sede di conversione del d.l. n. 73/2021, le cui condizioni sono riscontrate sia rispetto a COINGAS S.p.A. che a Gestione Ambientale S.r.l., ha di fatto condotto alla sospensione delle operazioni prospettate per le due società fino al 31 dicembre 2022.

Con il decorrere del termine indicato dal menzionato disposto normativo, viene a riproporsi la procedura aggregativa precedenza prevista. Nelle more, la società ha comunque proseguito in autonomia le proprie strategie e attività al fine di supportare uno sviluppo che, nel rispetto dell'oggetto sociale, consentisse la rifunzionalizzazione in coerenza con gli obiettivi delle amministrazioni comunali socie. In questo senso, occorre tenere conto dell'impegno assunto verso dall'amministratore unico di COINGAS Spa in ordine all'esame delle più idonee linee di azione (tra quelle perseguibili in base alle previsioni dell'oggetto sociale ed alle esigenze dei comuni soci) ed alla loro implementazione ai fini della rifunzionalizzazione della società. L'obiettivo, come si evince dalla Relazione sulla gestione al bilancio 2021, è quello di «valutare l'attivazione di una serie di servizi, ratificati dai soci, idonei a produrre un modello di ricavi aggiuntivo a quello esistente».

All'occorrere di eventuali ulteriori mutamenti alla normativa di riferimento ovvero al verificarsi di eventi e condizioni di rilevanza strategica rispetto al complessivo portafoglio dell'Ente, l'Amministrazione si riserva eventuali integrazioni e/o rettifiche all'impianto testé rappresentato.

### Gestione Ambientale S.r.l. - Cessione e successiva fusione

Codice Fiscale	02150290514
Denominazione	Gestione Ambientale S.r.l.

CAMPO	DESCRIZIONE
Stato di attuazione della procedura	Procedura avviata, quindi sospesa
Tipologia di procedura	negoziazione diretta con un singolo acquirente
Data di avvio della procedura	La procedura ha preso avvio con la deliberazione di C.C. n. 116 del 26/09/2017 (approvazione della revisione straordinaria delle partecipazioni) ed è poi risultata sospesa.
Stato di avanzamento della procedura	Procedura sospesa in attuazione delle previsioni di cui all'art. 24, co. 5-bis e 5-ter, del d.lgs. n. 175/2016, come specificato nella scheda analitica che segue.  Con il decorrere del termine indicato dal menzionato disposto normativo, viene a riproporsi la procedura aggregativa in precedenza prevista. Nelle more, la società ha comunque proseguito in autonomia le proprie strategie e attività al fine di supportare uno sviluppo che, nel rispetto dell'oggetto sociale, consentisse la rifunzionalizzazione in coerenza con gli obiettivi delle amministrazioni comunali socie

#### GESTIONE AMBIENTALE S.r.l.

#### Interventi programmati:

Cessione e successiva fusione

#### Modalità di attuazione prevista:

Cessione in deroga di Gestione Ambientale S.r.l. da AISA IMPIANTI S.p,A. a COINGAS S.p.A..

Successiva aggregazione di Gestione Ambientale S.r.l. con la società COINGAS SpA, finalizzata ad una successiva operazione di fusione semplificata "per incorporazione", ex art. 2505 c.c..

#### *Tempi stimati:*

La definizione di precise tempistiche per la conclusione dell'articolato processo strategico interessante le tre società e richiedente procedure valutative e di controllo oltre che autorizzative assembleari, era stata stimata nell'ordine dei 9-12 mesi.

#### Stato di attuazione:

L'operazione prefigurata si connotava per una natura eminentemente aggregativa (essendo finalizzata rifunzionalizzazione alla COINGAS S.p.A. ed alla razionalizzazione di Gestione Ambientale S.r.l.), e prevedeva dapprima la cessione di Gestione Ambientale S.r.l. da AISA Impianti S.p.A. a COINGAS S.p.A. (con autorizzazione, in deroga secondo quanto previsto dall'art. 10, co. 2, TUSP, alla diretta tra negoziazione le parti) successivamente, una operazione di fusione semplificata "per incorporazione", di Gestione Ambientale in COINGAS, ex art. 2505 c.c..

Si trattava, quindi, di una operazione "intragruppo" da comporsi all'interno del portafoglio partecipazioni del Comune. In rispondenza a quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del d.lgs. 175/2016, ai fini della deroga ai principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione stabiliti come regola generale dal medesimo comma, è parso comunque doveroso predisporre una deliberazione che avrebbe dovuto essere presentata in esito alla procedura di valutazione del valore di cessione di Gestione Ambientale S.r.l..

In ordine alla fase attuativa, attesa la definizione di alcuni rapporti intercorrenti tra Gestione Ambientale e la controllante AISA Impianti, la procedura di valutazione del valore di cessione ha scontato differenti prospettazioni da parte delle società interessate, ciò comportando un allungamento dei termini di definizione.

Nel frattempo, l'introduzione della disposizione di cui al nuovo comma 5-bis dell'articolo 24 TUSP, ad opera dall'art. 1, comma 723, della legge 30 dicembre 2018, n. 145

("Legge di Bilancio 2019"), e, da ultimo, del successivo comma 5-ter introdotto in sede di conversione del d.l. n. 73/2021, le cui condizioni sono riscontrate sia rispetto a COINGAS S.p.A. che a Gestione Ambientale S.r.l., ha di fatto condotto alla sospensione delle operazioni prospettate per le due società fino al 31 dicembre 2022.

Nelle more, la società ha comunque proseguito in autonomia le proprie strategie e attività al fine di supportare uno sviluppo che, nel rispetto dell'oggetto sociale, consentisse il definitivo superamento della fase di start-up ed il correlato incremento del fatturato. Con il decorrere del termine indicato dal menzionato disposto normativo, viene a riproporsi la procedura aggregativa in precedenza prevista. Assume particolare rilievo il virtuoso percorso gestionale intrapreso da Gestione Ambientale Srl, il cui andamento ha condotto nel periodo intercorso significativi incrementi di fatturato, tali da superare ampiamente, secondo le informazioni preconsuntive a disposizione, il livello soglia di cui all'art. 20, comma 2, lett. d), TUSPP.

All'occorrere di eventuali ulteriori mutamenti alla normativa di riferimento ovvero al verificarsi di eventi e condizioni di rilevanza strategica rispetto al complessivo portafoglio dell'Ente, l'Amministrazione si riserva eventuali integrazioni e/o rettifiche all'impianto testé rappresentato.